



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 454/FLP11

Roma, 11 marzo 2011

NOTIZIARIO N° 13

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

FESTA NAZIONALE DEL 17 MARZO: IL SILENZIO DEI COLPEVOLI (O DI COLORO CHE SI SENTONO TALI). LA CSE CONTINUA LA SUA LOTTA CONTRO LO SCIPPO DI UNA GIORNATA DI FERIE

Riportiamo, di seguito e integralmente, il notiziario della nostra confederazione CSE sulla festa del 17 marzo prossimo:

Continuano le polemiche sul Decreto Legge che istituisce la Festa Nazionale per il 150° anno dell'Unita d'Italia e se questa festa debba essere pagata dai lavoratori attraverso la perdita di una delle quattro giornate di festività sopresse o meno, soprattutto per i dipendenti pubblici.

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione si guarda bene dal fornire indicazioni in merito e, sul sito del ministero, rimanda alla relazione tecnica al decreto legge, che dice tutto e il contrario di tutto in quanto prima si sofferma sul fatto che non vi sarebbe perdita di giorni di lavoro poiché quest'anno cadono di domenica il 1° maggio e il Natale (quindi sembra propendere per la tesi una festività aggiuntiva), per poi concludere che però deve essere decurtata una delle quattro giornate di festività sopresse.

La stessa interpretazione è stata data dal ministro Brunetta l'altro giorno durante un "question time" alla Camera dei Deputati.

Perché questo comportamento da parte del Ministro competente (si fa per dire)???? Secondo noi per un motivo molto semplice: il ministro sa perfettamente che ciò che è scritto nella relazione tecnica non trova riscontro nella lettera del decreto legge e perciò si guarda bene dall'intervenire formalmente con un atto che potrebbe essere facilmente impugnato, mentre la risposta in un "question time" non lo è certamente (come si diceva una volta "fa fine e non impegna").

Così, il Ministro lascia che a fare il "lavoro sporco" ci pensino le amministrazioni alle quali non pare vero di poter comprimere i diritti dei lavoratori e quindi di buon

grado stanno procedendo ad emanare disposizioni con le quali si cancella una delle quattro giornate di festività soppresse.

La posizione della CSE è nota e la riassumiamo: il Decreto Legge fa riferimento esclusivamente alla Legge 260 del 1949, imbandieramento degli uffici et similia; lo stesso decreto dice che la festa del 17 marzo sostituisce quella del 4 novembre, che non è tra le festività soppresse (Legge 54/1997) ma è stata spostata alla prima domenica di novembre; la legge che regola i 4 giorni di riposo aggiuntivo (chiamati impropriamente festività soppresse) non cita né il 4 novembre né altre giornate ma solo che spettano ai lavoratori 4 giorni di riposo aggiuntivi; da questo scaturiscono conseguenze per i lavoratori privati che verranno pagati in misura maggiorata se svolgono attività lavorativa il 17 marzo e non verranno pagati in maniera maggiorata per la prima domenica di novembre, per i lavoratori pubblici il decreto Legge n. 5/2011 non ha alcuna conseguenza sulle ferie né sui riposi.

Come noi la pensa un giornale autorevole e non certo dalla parte dei lavoratori (essendo di proprietà della Confindustria) ossia Il Sole 24ore che, in un articolo che alleghiamo al presente notiziario, dà la nostra stessa lettura del D.L. 5/2011.

E allora che fare, ci chiederete voi, visto che nel frattempo fioccano le circolari delle amministrazioni???? Noi abbiamo messo le carte nelle mani dei nostri legali che nei prossimi giorni ci diranno come proseguire nel modo più proficuo la nostra vertenza.

Inoltre oggi provvederemo a scrivere al Ministro Brunetta per invitarlo a prendere una posizione formale sull'argomento.

Dobbiamo però constatare che purtroppo, a parte timidissime prese di posizione, siamo l'unico sindacato che sta affrontando la materia in termini di diritti dei lavoratori.

Gli altri sindacati si sono divisi in due: quelli che, non riuscendo proprio a criticare un governo che fiancheggiano anche quando commette le peggiori nefandezze contro i dipendenti pubblici, dicono ai lavoratori "Ma cosa volete, in fondo non perdetevi niente, un giorno di festività soppressa lo fate il 17 marzo e amen. Siate patriottici!!!"; altri che lo usano per strumentalizzazioni politiche e dicono ai lavoratori "Avete visto, il governo vi scippa un giorno di ferie, scioperate!!".

Di affrontare una vertenza, tranne che alla CSE non interessa a nessuno. E allora ci chiediamo: possibile che si debba continuare a vivere in un paese dove nessuno svolge il proprio ruolo senza trasformare tutto in una polemica politica che assomiglia sempre meno all'incontro/scontro di idee e sempre più a un derby calcistico????

LA SEGRETERIA GENERALE

L'UFFICIO STAMPA

In regioni e comuni l'Unità «regala» un giorno di ferie

Il Sole 24 Ore 4 marzo 2011

Effetti collaterali della nuova festa

LA CAUSA Negli enti territoriali il 4 novembre non è festivo e non può compensare lo stop del 17 marzo

Tiziano Grandelli

e Mirco Zamberlan

Il 17 marzo 2011 si celebrerà l'Unità d'Italia a costo zero, perché il giorno festivo andrà ad assorbire gli effetti giuridici ed economici della festività soppressa del 4 novembre. Ma non per tutti: agli oltre 550mila dipendenti di regioni ed enti locali il 150esimo «regalerà» un giorno di ferie in più

Come mai? Il motivo sta nel fatto che la festività del 4 novembre, spostata automaticamente alla prima domenica di novembre (articolo 1 della legge 54/1977), non generava ai dipendenti degli enti locali alcun tipo di beneficio né giuridico né economico. Infatti, negli enti pubblici non esistono clausole contrattuali tipiche del privato che prevedono benefici in busta paga per le festività cadenti in giorni festivi, oppure permessi aggiuntivi per tali giornate. Poiché il decreto nulla ha disposto in merito a San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e Santi Apostoli Pietro e Paolo, cioè le quattro festività sopresse previste dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 937/77, in analogia a quanto avvenuto con il ripristino della festività del 2 giugno (parere Aran 795-18I3), anche in questo caso si dovrebbero continuare a usufruire dei giorni di ferie secondo le regole ordinarie senza alcuna decurtazione. In conclusione sembrerebbe difficile, all'interno delle regole contrattuali, far «pagare» ai dipendenti pubblici la festa nazionale, come al contrario avverrà, in pratica, in molti settori del privato.

Per altro verso, non c'è alcun dubbio sul fatto che i dipendenti in servizio il 17 marzo (sia perché ordinariamente in turno, sia per altri motivi di servizio) avranno diritto alle maggiorazioni previste dai contratti collettivi per il lavoro nel giorno festivo. In modo del tutto analogo le stesse maggiorazioni spetteranno ai dipendenti in servizio la prima domenica di novembre.

In altri termini, al di là della dichiarazioni di principio inevitabilmente contenuta nel decreto legge che esclude alcun onere a carico a carico della pubblica amministrazione, in pratica la festività non solo determina sostanzialmente un giorno in più di «ferie» per i dipendenti, ma fa gravare sulle risorse del fondo un giorno in più di maggiorazioni per turno o per lavoro in giorno festivo infrasettimanale.

Infine, ai dipendenti in turno, per giurisprudenza prevalente, spetta esclusivamente la maggiorazione festiva senza alcun riposo compensativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Norme che disciplinano le festività

Legge 27 maggio 1949 Numero 260 □

Disposizioni in materia di ricorrenze festive

Articolo 1, in vigore dal 1 giugno 1949

1. Il giorno 2 giugno, data della fondazione della Repubblica, e dichiarato festa nazionale.

Articolo 2, in vigore dal 1 giugno 1949

1. Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:

tutte le domeniche;

il primo giorno dell'anno;

il giorno dell'Epifania;

il giorno della festa di San Giuseppe;

il 25 aprile: anniversario della liberazione;

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

il giorno dell'Ascensione;

il giorno del Corpus Domini;

il primo maggio: festa del lavoro;

il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo;

il giorno dell'Assunzione della B.V. Maria;

il giorno di Ognissanti;

il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale;

il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;

il giorno di Natale;

il giorno 26 dicembre.

Articolo 3, in vigore dal 1 giugno 1949

1. Sono considerate solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:

l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;

il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.

Articolo 4, in vigore dal 1 giugno 1949

1. Gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della festa nazionale, delle solennità civili e del 25 aprile, 1 maggio e 4 novembre.

Articolo 5, in vigore dal 1 giugno 1949

1. Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1 maggio) e nel giorno della unità nazionale (4 novembre) lo Stato, gli Enti pubblici e i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopraindicata sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad 1/6 dell'orario settimanale contrattuale, o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime 4 settimane.

2. Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, e dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.

3. Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, e dovuta, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.

Articolo 6, in vigore dal 1 giugno 1949

1. In caso d'inosservanza alle norme della presente legge gli imprenditori sono puniti con l'ammenda fino a L. 400.000 (1), ferma restando la disposizione dell'art. 26, capoverso primo, del Codice penale.

(1) N.d.R. Importo aumentato per effetto dell'art. 113 della L. 24.11.81, n 689.

Articolo 7, in vigore dal 1 giugno 1949

1. Sono abrogati l'art. 4 del D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1549, e tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

Articolo 8, in vigore dal 1 giugno 1949

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Legge 31 marzo 1954 Numero 90

Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive

Articolo 1, in vigore dal 7 maggio 1954

1. L'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260 è sostituito dal seguente: (omissis) (1).

(1) N.d.R. Il testo dell'articolo è stato riportato nell'art. 5 della legge richiamata.

Articolo 2, in vigore dal 7 maggio 1954

1. Il trattamento stabilito dall'art. 5 della L. 27 maggio 1949, n. 260, dovrà essere egualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulta assente dal lavoro per i seguenti motivi:

a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;

b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;

c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volontà del lavoratore;

d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale; e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro.

Articolo 3, in vigore dal 7 maggio 1954

1. Le disposizioni dell'art. 5 della L. 27 maggio 1949, n. 260 modificate ed integrate come ai precedenti artt. 1 e 2, si estendono a tutte le ricorrenze festive previste dall'art. 2 della stessa legge, escluse le domeniche ed i periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre 2 settimane, limitatamente ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute.

Articolo 4, in vigore dal 7 maggio 1954

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le condizioni piu favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti collettivi.

Legge 5 marzo 1977 Numero 54

Disposizioni in materia di giorni festivi

Articolo 1

I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS. Apostoli Pietro e Paolo.

A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unita nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre.

Articolo 2

Le solennita civili previste dalla L. 27 maggio 1949, n.260, e [dalla L. 4 marzo 1958, n. 132 \[1\]](#), non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici.

E fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.

Articolo 3

Le ricorrenze indicate negli art. 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza ne possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Legge 23 Dicembre 1977 n° 937

Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

ART. 1.

Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordnamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;

b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.

Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.

Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono

forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde.

ART. 2.

Le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende.

Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'articolo 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfetario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio.

L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfetario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta.

ART. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli saranno imputate ai capitoli di spesa concernenti stipendi ed altri compensi fissi iscritti negli stati di previsione dei vari Ministeri nonché nei bilanci delle amministrazioni autonome.

ART. 4.

Norma transitoria.

Le giornate di riposo di cui al punto a) dell'articolo 1, spettanti per il 1977, possono essere fruite a richiesta del dipendente anche nel corso del 1978.

Le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1 relative al 1977, possono essere fruite, entro il primo quadrimestre del 1978.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985 Numero 792

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Numero 306 del 1 gennaio 1985

Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d'intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ai sensi dell'art. 6 dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121

Articolo 1, in vigore dal 1 gennaio 1986 - retribuzione - elenco festività religiose - riforma

1. Sono festività religiose, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121:

tutte le domeniche;

l'1 gennaio, Maria Santissima Madre di Dio;

il 6 gennaio, Epifania del Signore;

il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;

l'1 novembre, tutti i Santi;

l'8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria;

il 25 dicembre, Natale del Signore;

il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma.

Articolo 2, in vigore dal 1 gennaio 1986 festività - retribuzione - riforma elenco festività religiosa - entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.